



Determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese n° 287 del 02/08/2024

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN SCIOGLIMENTO SENZA LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 40 C.2 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N.120

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del registro delle imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Richiamata la deliberazione n. 214 del 13/10/2010 con la quale la Giunta camerale ha assegnato l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 8 della citata L. 580/93;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi" e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto, in particolare, l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi";

Considerato che a tal proposito tramite la funzione "Cruscotto Qualità" di Infocamere, sono state estratte n. 10 posizioni relative a società di capitali non più operative secondo i parametri individuati dall'art. 40, comma 2, del D.L. 76/2020;

Considerato che, da ulteriori verifiche effettuate su tale elenco, sono state rilevate n. 8 posizioni per le quali è stato accertato lo scioglimento senza liquidazione con propria Determinazione n. 148 del 9/04/2024, avendo constatato, all'esito dell'attività istruttoria condotta sulle risultanze del Registro delle Imprese, l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire e/o all'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci per le società tenute all'adempimento;

Considerato, altresì, che lo stato di scioglimento senza liquidazione è stato iscritto nel Registro delle Imprese, per tutte le società interessate, con la modalità automatizzata e massiva e che, entro otto giorni dall'iscrizione, ne è stata data notizia agli amministratori delle imprese coinvolte, risultanti dal Registro delle Imprese, con invio tramite P.E.C. (quando presente in visura un domicilio elettronico valido ed attivo) o con raccomandata cartacea A/R per le imprese prive di PEC;

Precisato che al provvedimento di scioglimento senza liquidazione è stata data adeguata pubblicità anche mediante pubblicazione nell'Albo camerale e con pubblicazione dell'informazione nella sezione "Registro imprese" del sito istituzionale della CCIAA di Modena, dalla quale era possibile accedere direttamente all'albo camerale;

Viste le risultanze generali relative agli esiti di tali notifiche e che, in pendenza del termine assegnato, non sono pervenute, per le società indicate nell'allegato al citato provvedimento, formali e motivate istanze di prosecuzione dell'attività né le società interessate hanno provveduto ad effettuare le iscrizioni ed i depositi ai sensi di legge;

Effettuate, nell'ambito del citato procedimento, le dovute verifiche presso i pubblici registri circa la titolarità, in capo alle società, di beni iscritti, come disposto dal comma 5 dell'art. 40 più volte citato D.L., ed in particolare, presso: l'Agenzia delle Entrate per i beni immobili; sul Registro Aeronautico Nazionale tramite E.N.A.C., per mezzo di A.C.I. per il Pubblico Registro Automobilistico; presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile sia per l'Archivio Telematico centrale delle Unità da Diporto che per le evidenze iscritte nell'Ufficio di Conservatoria Centrale delle Unità da Diporto, nonché il Registro delle Imprese per le partecipazioni in altre imprese iscritte;

Accertato, dunque, che n. 5 società indicate nell'elenco allegato non risultano proprietari o titolari di altri diritti reali dei beni di cui al precedente capoverso;

Considerato che per 2 delle suddette società non è possibile procedere alla cancellazione in quanto, allo stato attuale, non sono ancora pervenuti i riscontri in ordine all'esito dei provvedimenti di sequestro o confisca iscritti sulle quote di tali posizioni;

Verificata, altresì, la cessazione della Partita I.V.A. come espressamente previsto dal medesimo comma 5, con



la finalità di individuare solo le imprese con P.I. cessata;

Riesaminata, inoltre, su istanza di parte, la posizione della società SAMA SRL- REA MO-363539, già oggetto di scioglimento ex art. 40 c.2 con Determinazione del Conservatore nr. 111 del 15/03/2023 e ritenuto di poter addivenire alla sua cancellazione d'ufficio;

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla cancellazione dal Registro Imprese di n. 4 imprese;

Ritenuto che il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere adottato in forma cumulativa poiché ha contenuto identico ed una pluralità di destinatari indicati nell'elenco allegato;

DETERMINA

-di cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese le società indicate nell'elenco allegato [**Allegato A**] (n. 4 posizioni), ai sensi dell'art. 40, commi 2 e ss. del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;

-di pubblicare il presente provvedimento, unitamente all'elenco delle società interessate, nell'Albo Camerale per quindici giorni nonché, per la massima diffusione ed efficacia, anche nella sezione Registro Imprese del sito della Camera di Commercio di Modena;

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è comunicato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante pubblicazione all'Albo istituzionale nonché tramite posta elettronica certificata alle società che presentano un indirizzo valido e attivo. Nei quindici giorni successivi alla comunicazione, è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

IL CONSERVATORE
REGISTRO DELLE IMPRESE
(Avv. Stefano Bellei)

Allegato : Elenco n. 4 società di capitali

CAMERA DI COMMERCIO
MODENA
IL PRESENTE DOCUMENTO NON HA NESSUN VALORE LEGALE



ALLEGATO A

ELENCO N.4 SOCIETA' DI CAPITALI



CAMERA DI COMMERCIO
MODENA

IL PRESENTE DOCUMENTO NON HA NESSUN VALORE LEGALE

Progr.	Rea	Denominazione	Codice Fiscale
1	220183	SOCIETA' VISA CARNI IMPORT EXPORT S.R.L.	01496540368
2	250216	IPERIMPIANTI S.R.L.	01876880368
3	279377	STUDIO ESSECI S.R.L.	02292740368
4	363539	SAMA S.R.L.	02204130351



CAMERA DI COMMERCIO
MODENA

IL PRESENTE DOCUMENTO NON HA NESSUN VALORE LEGALE